

prestabilito. Anche qui tutto dipende dal contenuto, dagli equilibri concreti e dal fatto della loro interpenetrazione in rapporto alle circostanze. Il diritto intuitivo può essere, non già migliore, ma addirittura peggiore del diritto prestabilito: come è il caso per il diritto intuitivo della popolazione bianca degli Stati Uniti al momento dell'emancipazione degli schiavi, che ancor oggi rimane in parte schiavista. Il diritto flessibile può condurre ai peggiori arbitri dell'amministrazione e dei giudici, quando non è inquadrato dal diritto rigido che lo delimita; il comportamento dei tribunali tedeschi sotto il regime nazionalsocialista ne è la dimostrazione migliore. Infine, il diritto prestabilito può intralciare la vita giuridica normale e non avere alcuna relazione con i casi concreti — *summum ius, summa iniuria* — quando è interamente staccato dal diritto flessibile e intuitivo. Tutte queste specie di diritto si equivalgono quindi dal punto di vista del valore, e la qualifica di buono o cattivo può venire applicata soltanto alle tensioni, ai compromessi e alle interpenetrazioni che tra essi si producono. La nostra microsociologia del diritto rimane pertanto fedele al principio di ogni sociologia, che respinge qualsiasi valutazione.

Come si è fatto rilevare, i sei strati di diritto individuati dalla microsociologia verticale si combinano con le molteplici specie di diritto differenziate dalla microsociologia orizzontale, il che darebbe, schematicamente parlando e soltanto a titolo di esempio, non meno di 162 (27 x 6) tipi di diritto che cozzano e si equilibrano tra loro con diverso grado di intensità e di attualità all'interno di ogni struttura giuridica corrispondente a ogni gruppo, a ogni unità collettiva reale. Evidentemente riportiamo questo numero soltanto per aiutare a formarsi un'immagine di quel vero « microcosmo giuridico » che, in principio e per lo meno virtualmente, è rappresentato da ogni gruppo per quanto piccolo esso sia; microcosmo che vieta le generalizzazioni affrettate e semplicistiche circa il carattere giuridico dei diversi raggruppamenti (per esempio, Stati, sindacati, chiese, ecc.) e le costanti che regolano le trasformazioni dei sistemi giuridici corrispondenti ai tipi di società globali.

SOCIOLOGIA DIFFERENZIALE DEL DIRITTO
[LA TIPOLOGIA GIURIDICA DEI GRUPPI
PARTICOLARI]

Affrontando i problemi della sociologia giuridica differenziale passiamo dall'aspetto microfisico all'aspetto macrofisico della realtà giuridica. È questo il campo della tipologia giuridica dei gruppi particolari da un lato e delle società globali dall'altro. I tipi corrispondenti della realtà giuridica non saranno più le « specie di diritto », ma le « strutture giuridiche », gli ordinamenti giuridici (per i gruppi particolari) e i « sistemi giuridici » (per le società globali), ordinamenti e sistemi che costituiscono, come si è detto, un microcosmo di specie giuridiche.

SEZIONE I - CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI SOCIALI

Come la sociologia sistematica del diritto ha dovuto cominciare con una classificazione delle forme di socialità, così la sociologia giuridica differenziale deve cominciare con una classificazione dei tipi di gruppi, o unità collettive reali, in funzione dei quali verrà studiata la realtà del diritto. Ogni gruppo, ogni unità collettiva reale, rappresenta una sintesi, un equilibrio di forme di socialità, un'unità integrata al tempo stesso nell'insieme più vasto della società globale. Ciò che caratterizza un gruppo particolare è una sintesi unificatrice che, tuttavia, non è totale. Le forze centripete predominano sulle forze centrifughe, l'unità della coscienza collettiva del gruppo predomina sulla pluralità delle forme integrate di socialità, a condizione però che il gruppo particolare non si distacchi completamente dalla società globale, ma rimanga compreso in un tutto più ampio.

Non esiste società osservabile che non comprenda una molteplicità di gruppi particolari. Ogni società globale si presenta come una fitta trama di unità collettive, un macrocosmo di gruppi, ognuno dei quali costituisce un microcosmo di forme di socialità.

Persino la società arcaica, che nei suoi stadi più primitivi veniva ritenuta uniforme ed amorfa, manifesta in realtà una grande complessità di gruppi particolari: le confraternite magiche, i gruppi formati in base all'età e al sesso sono in lotta con il *clan*; il gruppo dei vivi si contrappone al gruppo dei morti, i quali partecipano essi pure alla vita sociale. Vediamo così come anche i popoli primitivi si raffigurassero la loro società simile ad un corpo vivente, vale a dire composto di molteplici cellule, mentre l'unità della società globale si esprimeva in una molteplicità di gruppi particolari. A maggior ragione si possono dire composte di una pluralità quasi infinita di gruppi particolari le società globali attuali: famiglie, comuni, municipalità, province, regioni, servizi pubblici, Stati; sette, congregazioni, ordini religiosi, monasteri, parrocchie e Chiese; sindacati operai e padronali (con le loro federazioni), camere del lavoro, cooperative di consumatori e di produttori, associazioni di mutuo soccorso; classi, professioni, produttori, consumatori, partiti politici; società di cultura e organizzazioni benefiche; *clubs*, circoli sportivi, associazioni turistiche e l'elenco potrebbe continuare all'infinito (cfr. la interessante descrizione di R. Maunier in *Essais sur les groupements sociaux*, 1929). Tutti questi gruppi si intersecano e si delimitano, si uniscono e si contrappongono, si organizzano o rimangono non organizzati, formano talvolta dei blocchi compatti, talaltra si disgregano. La trama della vita sociale sotto l'aspetto macrofisico rimane essenzialmente complessa ed è caratterizzata da un pluralismo fondamentale.

I gruppi particolari, essendo gli elementi costitutivi di ogni società globale, desumono da questa i loro caratteri storici. I gruppi di una medesima struttura, integrati, per esempio, nella società arcaica, in quella capitalista, fascista, ecc., variano non soltanto in funzione di equilibri instabili costituiti dalle forme di socialità che sono loro immanenti, ma anche in funzione di epoche storiche o di sfere culturali (orientale, occidentale, ecc.) definite, alle quali sono collegati i tipi sociali globali. La famiglia o la corporazione di mestiere, per esempio, possono assumere strutture assai diverse a seconda delle diverse situazioni concrete: nella società arcaica la famiglia è identica al *clan*, il quale a sua volta si identifica con la chiesa e il gruppo politico, mentre la corporazione di mestiere si identifica con la confraternita magica, così come in altri tipi globali si identifica con la casta, con una associazione libera, o con un servizio pubblico, e

così via. Nel seno della famiglia, pur differenziata nei confronti di altri gruppi, predomina talvolta la famiglia domestica, talvolta la famiglia coniugale, e altre volte il nucleo casalingo (*household*). Poiché i tipi di gruppo sono più concreti, più soggetti a mutamenti storici e geografici che non le forme di socialità, la loro classificazione si presenta più difficile e più delicata di quanto non sia la classificazione delle loro componenti. Inoltre, se la descrizione dei gruppi può acquistare piena validità solo se si tien conto dei tipi di società globale in cui sono integrati, anche per questo studio occorrono dei punti d'appoggio, occorre cioè basarsi su una classificazione generale dei gruppi¹.

Tale classificazione deve fondarsi su una serie di criteri precisi, la maggior parte dei quali si intersecano. Tali criteri sono, a nostro avviso, i seguenti: 1) dimensione, 2) durata, 3) funzione, 4) atteggiamento, 5) principio regolatore dell'organizzazione, 6) forma della costrizione, 7) grado di unità.

1. *Gruppi particolari e gruppi globali.* Le unità collettive reali si suddividono secondo le loro dimensioni in gruppi particolari ed in gruppi globali. È nell'ambito di questi ultimi che si realizza la socialità sovralfunzionale. Attualmente, i gruppi globali si possono trovare nella nazione, nella società internazionale e nell'umanità (la quale si distingue dalla società internazionale per il predominio della socialità passiva); nelle società arretrate i gruppi globali sono rappresentati dalla tribù, dalla città-stato e dall'impero. Si possono distinguere le società globali dai gruppi globali in quanto le prime rappresentano « fenomeni sociali totali », mentre i secondi non sono che raggruppamenti a carattere sovralfunzionale; ecco perché i tipi della società globale sono più concreti della nazione, della società internazionale e dell'umanità, le quali possono essere considerate più in astratto come tipi

¹ Non possiamo accettare nessuna delle interessanti classificazioni dei gruppi date dalla letteratura sociologica, poiché ci sembra che in tutti questi pur lodevoli tentativi non venga fatta una distinzione tra forme di socialità ed unità collettive reali, né venga sufficientemente chiarito il criterio di classificazione. Al tempo stesso tale problema fuoriesce dal nostro diretto argomento, siamo pertanto costretti a rinunciare a dare un'analisi critica delle diverse classificazioni limitandoci a spiegare brevemente soltanto la nostra concezione. Una preziosa rassegna delle classificazioni americane dei gruppi potrà trovarsi in Edward Eubank, *The Concepts of Sociology*, 1932, pp. 135-68; cfr. pure l'interessante descrizione dei gruppi istituzionalizzati americani che F. S. Chapin ci dà nel suo studio *Contemporary American Institutions*, 1935. Le più importanti classificazioni elaborate in America sono quelle di W. G. Sumner e Cooley per il periodo più antico, e di R. MacIver, Ellwood e Chapin per l'epoca più recente. Per quanto riguarda le classificazioni elaborate in Germania e in Francia, cfr. il mio esame in *Essais de sociologie* cit.

generali, come possono esserlo i gruppi che ne fanno parte. Tutte le altre unità collettive reali sono gruppi particolari; per esempio, lo Stato, la città, la Chiesa, la famiglia, come pure i sindacati, le professioni, le classi, ecc., non sono che gruppi parziali limitati poiché rappresentano soltanto un settore del gruppo globale. Nell'ambito di questi gruppi non può realizzarsi che la socialità funzionale.

2. *Gruppi temporanei e gruppi permanenti.* Soltanto i gruppi globali sono essenzialmente permanenti, mentre i gruppi parziali possono essere tanto temporanei quanto permanenti, sebbene questi ultimi siano i più diffusi. Come esempi di gruppi temporanei si possono ricordare: *a)* le folle, *b)* le riunioni, *c)* le manifestazioni (le quali sono sovente esteriorizzazioni di gruppi permanenti), *d)* le congiure e i complotti, *e)* le bande, *f)* le squadre sportive, formate per un'unica gara, ecc. La maggior parte dei gruppi particolari è permanente, ma in misura variabile, a seconda degli ostacoli che ne impediscono lo scioglimento.

3. *Gruppi distinti in base alla loro funzione.* Tutti i gruppi parziali permanenti possono suddividersi in sei tipi, secondo il carattere generale delle loro funzioni e indipendentemente dal fatto che nel loro equilibrio predomini la socialità unifunzionale o multifunzionale. Questi tipi sono: *a)* gruppi di parentela, basati sulla parentela mistica o su quella del sangue (*clan*, famiglia coniugale e domestica, gruppi di parenti, gruppi di figli, ecc.); *b)* gruppi territoriali, basati sulla prossimità (comune, municipio, provincia, regione, Stato o « società politica » — blocco di gruppi territoriali vicini); *c)* gruppi di attività economica (professioni, sindacati, cooperative, classi, caste, fabbriche, imprese, industrie, ecc., in breve tutti i gruppi che partecipano alla produzione, alla distribuzione o all'organizzazione del consumo, i quali nel loro insieme formano la « società economica »); *d)* gruppi di attività non lucrativa (partiti politici, società di cultura, società filantropiche, *clubs*, società sportive); *e)* gruppi mistico-estatici (Chiese, congregazioni, ordini religiosi, sette, confraternite magiche, ecc.); *f)* gruppi di amici, di commensali, di ammiratori e seguaci di un capo, ecc.

4. *Gruppi di divisione e gruppi di unione.* I gruppi di parentela di attività economica e i gruppi mistico-estatici si sud-

dividono secondo il loro atteggiamento in gruppi di divisione e in gruppi di unione. I primi hanno un atteggiamento combattivo, i secondi invece un atteggiamento conciliativo. Per esempio, i gruppi formati in base al sesso e all'età nella società arcaica, i gruppi di figli nei confronti dei genitori sono gruppi di divisione, mentre il *clan*, la famiglia coniugale e la famiglia domestica sono gruppi di unione. Così pure i sindacati operai e padronali, le associazioni distinte di produttori o di consumatori, le caste sono gruppi di divisione, mentre le fabbriche, le imprese, le industrie, le società di assicurazione sociale, le organizzazioni economiche nazionali o regionali sono gruppi di unione. Tra i gruppi mistico-estatici, le confraternite magiche, le sette, gli ordini religiosi sono gruppi di divisione, mentre le chiese sono gruppi di unione. Ciò che contraddistingue i gruppi locali da tutti gli altri è il fatto che essi sono sempre gruppi di unione e mai di divisione, mentre i gruppi di attività economica come quelli mistico-estatici possono essere sia di unione che di divisione. Tale distinzione non deve d'altronde venir confusa con l'opposizione tra l'interesse generale e l'interesse particolare che nasce dalle forme di socialità, poiché i gruppi di unione possono servire ad un interesse particolare (per esempio, le fabbriche, le imprese, ecc., e, in determinate condizioni, lo Stato stesso) mentre i gruppi di divisione possono servire all'interesse generale (per esempio, i partiti politici, i sindacati, ecc.).

5. *Gruppi non organizzati e gruppi organizzati.* La maggior parte dei gruppi, persino quelli temporanei, possiedono la capacità virtuale di organizzazione. Infatti, come sappiamo, la capacità di organizzazione è legata al predominio della socialità attiva su quella passiva, incapace di esprimersi in sovrastrutture organizzate. Normalmente, la socialità attiva ha una parte preponderante in quella sintesi equilibratrice delle forme di socialità che ogni gruppo rappresenta, poiché l'azione è necessaria per formare il gruppo, costituirne l'unità e mantenerla. Si può citare un'unica eccezione: i gruppi di amicizia e di adorazione, nei quali la socialità passiva è abitualmente predominante e impedisce normalmente l'organizzazione. Evidentemente, il fatto che la maggior parte dei gruppi possa organizzarsi non significa affatto che essi si organizzino realmente; numerosi gruppi, malgrado la loro capacità, rimangono non organizzati (per esempio, le classi, le professioni, le industrie, l'insieme dei gruppi di attività economica, la

società economica nelle attuali circostanze); la loro organizzazione dipende dalla situazione della società globale in cui sono integrati. D'altra parte, taluni tipi di gruppi si organizzano con maggior difficoltà di altri, per esempio i gruppi temporanei in paragone ai gruppi permanenti, i gruppi mistico-estatici e i gruppi di parentela in confronto ai gruppi territoriali e ai vari gruppi di attività. Nei gruppi mistico-estatici, l'organizzazione trova un ostacolo nel predominio delle credenze religiose e magiche su quelle giuridiche e della comunione sopra la comunità e la massa. Nei gruppi di parentela l'ostacolo all'organizzazione nasce dal fatto che in essi la socialità attiva è fortemente limitata da quella passiva; ciò spiega perché la famiglia domestica, in cui entra un elemento di attività economica e in cui la socialità attiva svolge una parte importante, è incomparabilmente più adatta all'organizzazione che non la famiglia coniugale o il nucleo casalingo (*household*). Inoltre, poiché la funzione rispettiva delle diverse forme di socialità in seno al medesimo tipo di gruppo è instabile e dipende da circostanze concrete essenzialmente variabili, la misura della capacità di un gruppo ad organizzarsi non può essere determinata in precedenza. Né va dimenticato che il gruppo, una volta organizzato, mantiene nella sua struttura importanti strati della vita spontanea sottostante, poiché la sovrastruttura organizzata del gruppo non lo esprime mai interamente e, nella sintesi unificatrice del gruppo, non è che una forma di socialità tra una pluralità di altre forme.

6. *Gruppi che dispongono di una costrizione condizionata e gruppi che dispongono di una costrizione incondizionata.* Se la garanzia che circonda ogni diritto è un fatto della socialità spontanea, se la misura della violenza e della moderazione della costrizione (sia repressiva che restitutiva, secondo la distinzione del Durkheim) è determinata dagli ostacoli o dalle facilitazioni che la socialità organizzata incontra nella sua realizzazione ad opera della socialità spontanea, il contrasto tra costrizione condizionata e costrizione incondizionata nasce dall'unità del gruppo stesso. Ecco perché la distinzione tra costrizione condizionata e costrizione incondizionata si ricollega al contrasto tra diversi tipi di gruppi e può fornire un criterio per la loro classificazione.

La maggior parte dei gruppi, siano essi organizzati o meno, non dispongono per mantenere la loro unità se non di una costrizione condizionata, poiché i loro membri possono ritirarsi più

o meno liberamente dal gruppo, sottraendosi in tal modo alle misure coercitive. Esistono tuttavia taluni gruppi dai quali è vietato il libero allontanamento e i cui membri non dispongono giuridicamente della possibilità di sottrarsi alle costrizioni loro imposte. Sono i gruppi che dispongono della costrizione incondizionata.

La gravità della costrizione non ha nulla a che vedere con questa distinzione. Infatti, le costrizioni condizionali possono assumere una forma violenta e repressiva (per esempio, le punizioni corporali e l'imprigionamento in uso nelle corporazioni e nelle università medioevali; il boicottaggio e l'espulsione nei sindacati moderni; la guerra punitiva prevista dal Covenant della Società delle Nazioni); ma abbandonando il gruppo in questione è possibile evitare l'applicazione di tali sanzioni. Viceversa, le costrizioni incondizionate possono essere quanto mai miti e puramente restitutive (per esempio, ammende minime, pagamento dei danni e degli interessi nei processi civili), il che non toglie l'impossibilità giuridica di sottrarsi ad esse, poiché sono imposte da gruppi da cui è vietato uscire liberamente.

Sono di preferenza i gruppi territoriali fondati sulla vicinanza ad avere una tendenza all'organizzazione della costrizione incondizionata, mentre i gruppi di attività economica o i gruppi non lucrativi, come pure, per lo meno in linea di principio, i gruppi mistico-estatici, hanno una tendenza alla costrizione puramente condizionata. Altri gruppi, tuttavia, oltre ai gruppi territoriali, possono ricorrere alla costrizione incondizionata. Così la famiglia, non soltanto domestica ma anche coniugale, dispone anche oggi di qualche specie di costrizione incondizionata per quanto concerne i figli minori. D'altra parte, i gruppi mistico-estatici hanno assunto, in determinati momenti storici, la forma di organizzazioni dotate di costrizioni incondizionate (talune confraternite magiche nelle società arcaiche, la Chiesa cattolica nel Medioevo). Infine, anche i gruppi di attività economica possono talvolta servirsi di questo genere di costrizione (per esempio, le caste ereditarie in India, le corporazioni di arti e mestieri dei secoli XIV-XVI, i sindacati obbligatori negli Stati totalitari moderni). Per giungere pertanto ad una precisa definizione del gruppo politico, ossia dello Stato, non basta riferirsi al fatto che esso ha *il monopolio della costrizione incondizionata*, ma occorre riferirsi contemporaneamente ad una seconda caratteristica che gli è propria, quella cioè di essere un *blocco di gruppi territoriali*,

poiché soltanto la combinazione di queste due caratteristiche distingue effettivamente lo Stato dagli altri gruppi.

7. *Gruppi unitari, gruppi federali e gruppi confederali.* Poiché ogni gruppo è una sintesi e un equilibrio e porta ad un certo grado di unità, occorre procedere a una classificazione dei gruppi secondo il grado della loro unità. Tale classificazione tuttavia è possibile soltanto nei confronti dei gruppi organizzati, poiché soltanto in essi il grado di unificazione si manifesta in maniera da essere comprensibile nel modello riflesso e prestabilito, in base al quale sono combinate e gerarchizzate le attribuzioni dell'organizzazione.

Il gruppo organizzato è unitario sia allorché la sua organizzazione rappresenta una sintesi diretta delle forme di socialità, sia allorché i sottogruppi in esso esistenti svolgono soltanto una parte subordinata, affermandosi invece su essi l'organizzazione centrale (per esempio, tutte le forme di decentramento). Il gruppo è federale allorché la sua organizzazione rappresenta una sintesi di sottogruppi realizzata in modo che il gruppo centrale e i sottogruppi siano equivalenti nella formazione della sua unità. Il gruppo è confederale allorché la sua organizzazione è una sintesi di sottogruppi realizzata in modo che questi predominino sul gruppo centrale. Ma ogni gruppo la cui organizzazione è sufficientemente radicata nella socialità sottostante, cioè è più vicina al tipo della corporazione che a quello della fondazione, può venir caratterizzato, nel suo funzionamento interno, come una « personalità collettiva complessa », ossia come un equilibrio tra una personalità centrale e delle personalità parziali, come una sintesi tra un soggetto unico ed una relazione tra una molteplicità di persone. Pertanto le precedenti definizioni possono anche venir formulate nel seguente modo: nel gruppo unitario, l'equilibrio tra la personalità centrale e le personalità parziali viene raggiunto nella persona collettiva complessa a vantaggio della persona centrale; nel gruppo federale, lo stesso equilibrio viene raggiunto in maniera equivalente per la persona centrale e per le persone parziali; infine, nel gruppo confederale l'equilibrio viene raggiunto a vantaggio delle persone parziali nei confronti della persona centrale.

Sarebbe del tutto errato credere che tale distinzione sia applicabile soltanto agli Stati (ed alle relazioni tra Stati), per i quali da tempo si segue la distinzione (senza tuttavia concordare

sui criteri di essa) in Stati unitari, Stati federali e Confederazioni di Stati. Tale distinzione si applica invero a tutti i gruppi organizzati, gruppi di parentela, di affinità fraterna, di attività economica, di attività non lucrativa, gruppi mistico-estatici, i quali tutti possono essere unitari, federali o confederali. Come esempi di gruppi di attività economica a carattere federale si possono citare le federazioni dei sindacati di un dato settore industriale, le camere del lavoro, le cooperative, le società di mutuo soccorso, ecc.; per i gruppi a carattere confederale, la *Confédération générale du Travail* in Francia, la *American Federation of Labour* negli Stati Uniti, ecc.

La maggior parte dei criteri sui quali è fondata questa classificazione dei gruppi si intersecano tra loro, il che porta ad un moltiplicarsi dei loro tipi. Se, inoltre, si considera il fatto che i tipi da noi stabiliti sono molto ampi e spesso richiedono una differenziazione in sottotipi (per esempio, i gruppi di divisione, quali la setta, la professione, la classe sociale, il partito politico, sono del tutto distinti sociologicamente l'uno dall'altro e richiedono ognuno uno studio particolare) e che essi differiscono tra loro in funzione delle situazioni della società globale, si deve concludere che soltanto delle ampie inchieste « sociografiche », che descrivano in maniera empirica l'innumerabile pluralità e varietà dei gruppi particolari di una data società globale in un dato momento storico, possono dare una immagine completa e vivente di tali gruppi. Ogni classificazione generale dei tipi di gruppi è condannata a rimanere schematica ed astratta, non essendo in realtà che un programma di ricerche sociografiche concrete, alle quali serve unicamente di punto di partenza. Tuttavia, queste stesse riserve giustificano e pongono in luce l'utilità della ricerca dei tipi di gruppi, utilità constatabile in particolare nell'applicazione ai problemi della sociologia giuridica differenziale, la quale studia le strutture o gli ordinamenti giuridici appropriati ad ognuno di questi tipi.

D'altra parte, da queste considerazioni risulta l'impossibilità, sia dal punto di vista sociologico che dal punto di vista dei valori, di stabilire una gerarchia *a priori* tra i diversi gruppi particolari, poiché i loro rapporti variano in funzione tanto della struttura della società globale quanto dell'equilibrio mobile delle diverse forme di socialità che costituiscono ogni gruppo. Al tempo stesso, ogni gruppo, in seguito a circostanze concrete ed imprevedibili, può realizzare talvolta dei valori positivi, talaltra dei va-

lori negativi di diverso genere. La sociologia dei gruppi deve pertanto ribellarsi con la massima energia contro il pregiudizio tanto diffuso secondo il quale il blocco dei gruppi territoriali, vale a dire lo Stato, ha un predominio *a priori* sul blocco dei gruppi di attività economica, mentre in realtà i loro rapporti, la loro equivalenza o la preminenza di uno di questi blocchi dipende dalla misura della loro organizzazione, nonché dalla loro capacità variabile di rappresentare un aspetto dell'interesse generale, e infine dalle variazioni delle credenze giuridiche collettive nelle società in cui tali credenze sono integrate. Soltanto i gruppi sovrafunzionali (nazioni, comunità internazionale, umanità) hanno la tendenza ad esercitare sempre il loro predominio sui gruppi funzionali; e si può aggiungere che tra questi ultimi sono quelli permanenti che si affermano sopra quelli temporanei. Nessun'altra gerarchia dei gruppi, stabilita *a priori*, è possibile.

SEZIONE II - DIFFERENZIAZIONE DELLE STRUTTURE GIURIDICHE IN FUNZIONE DEI TIPI DI GRUPPI

Ogni gruppo in cui predomini la socialità attiva e che realizzi un valore positivo (come ogni forma di socialità che soddisfi a queste esigenze e di cui il gruppo in questione rappresenti una sintesi unificatrice) si afferma come « fatto normativo » che si crea la propria regolamentazione giuridica. Come si è già fatto rilevare, il fatto normativo del gruppo è la fonte non già delle varie specie di diritto bensì del loro particolare equilibrio in una struttura giuridica, in uno specifico ordinamento giuridico. Tale struttura giuridica, pur essendo un microcosmo di specie giuridiche, può tuttavia nella maggior parte dei casi venir considerata piuttosto una sintesi di diverse specie di *diritto sociale*. E ciò per due ragioni: in primo luogo, perché il diritto interindividuale nasce abitualmente dai rapporti esterni tra gruppi (diritto fra gruppi che, come il diritto interindividuale, può prendere la forma del diritto di avvicinamento, di separazione o misto), ovvero tra individui appartenenti a gruppi diversi. In secondo luogo, perché nella vita giuridica sviluppata la regolamentazione del diritto interindividuale si concentra intorno a due particolari strutture, quella corrispondente al gruppo politico-territoriale-Stato (soprattutto per il diritto individuale organizzato), e quella corrispondente alla società economica (soprattutto per

il diritto individuale spontaneo). Come unica eccezione si può qui citare la funzione svolta nel Medioevo dal diritto canonico, dall'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica come fonte di diritto interindividuale (cfr. *infra*, cap. IV, sez. 4). In tutte le altre strutture giuridiche corrispondenti ai vari tipi di gruppi non si possono constatare che i germi del diritto interindividuale, che noi esamineremo ora per maggior chiarezza e semplicità della nostra esposizione.

1. CAPACITÀ RISPETTIVA DEI DIVERSI GRUPPI DI CREARE ORDINAMENTI GIURIDICI

Non tutti i gruppi, anche se rispondono alle condizioni sopra citate, sono ugualmente in grado per la loro struttura di dar vita a degli ordinamenti giuridici. In primo luogo, i gruppi temporanei mancano della stabilità necessaria a tale scopo; le folle, le riunioni, le congiure, ecc. rappresentano un caos di tipi di diritto piuttosto che un ordinamento giuridico equilibrato. In secondo luogo, i gruppi che rimangono non organizzati riescono assai difficilmente a creare delle strutture giuridiche, a meno che non siano gruppi che godono di una eccezionale durata, quali la nazione, la società internazionale, la società economica spontanea, le industrie e simili.

Tra i gruppi che si distinguono in base alla loro funzione, quelli di parentela riescono a creare degli ordinamenti giuridici soltanto con una certa difficoltà a cagione del carattere piuttosto passivo della famiglia coniugale, unito al predominio in essa delle credenze morali nei confronti di quelle giuridiche. Soltanto la famiglia domestica, legata a funzioni economiche, si rivela capace di servire senza difficoltà da fatto normativo per la costituzione di un ordine giuridico effettivo.

I gruppi mistico-estatici, in quanto fonti di ordinamenti giuridici, subiscono l'influenza di fattori contraddittori. Da un lato, il predominio nel loro equilibrio di credenze religiose o magiche, nonché dell'elemento della comunione, è sfavorevole da un punto di vista giuridico; da un altro lato, la coesione particolarmente forte e costante creata da queste medesime credenze mistiche facilita la sintesi unificatrice che costituisce questi gruppi, rivelandosi per ciò stesso favorevole alla creazione di una struttura giuridica ordinata. Ecco perché l'ordinamento giuridico creato dal-

la Chiesa (nel caso delle Chiese cristiane, il diritto ecclesiastico e il più ampio diritto canonico) si sviluppa ora con maggior facilità e intensità (come nel caso della Chiesa cattolica che insiste in particolar modo sull'unità esterna della chiesa visibile), ora con maggior difficoltà (come nel caso della Chiesa ortodossa, che sacrifica l'unità esterna all'elemento mistico collettivo e in quello della Chiesa calvinista riformata la quale si appoggia esclusivamente sulla coscienza interna dei fedeli).

I gruppi territoriali e di attività (sia economica che non lucrativa) si dimostrano egualmente capaci di dar vita ad ordinamenti giuridici. Tuttavia, i gruppi territoriali fondati sulla vicinanza, essendo più stabili dei gruppi di attività, si dimostrano sovente capaci di produrre degli ordinamenti giuridici più precisi e di esprimersi più rapidamente in sovrastrutture organizzate che non i gruppi del secondo tipo. È probabilmente la constatazione di tale differenza che ha condotto numerosi giuristi alla conclusione del tutto errata che i gruppi territoriali, e più precisamente lo Stato che ne costituisce il blocco, siano i soli capaci di produrre, o per lo meno di formulare, il diritto. Un pizzico di verità ha dato origine così ad un grave errore che ha ostacolato per molto tempo le ricerche in questo campo. Avremo occasione in seguito di insistere sulla validità indipendente degli ordinamenti giuridici emanati dai gruppi economici, e sulla possibilità della loro equivalenza, in caso di conflitto, con il diritto statale.

Quanto alla distinzione delle unità collettive in gruppi di divisione e di unione, in gruppi unitari, federali e confederali, e infine in gruppi dotati di costrizioni condizionate o incondizionate, essa non ci sembra influenzare in alcun modo la misura della loro capacità di creare ordinamenti giuridici.

2. STRUTTURE DI DIRITTO POLITICO, ECONOMICO E MISTICO-ESTATICO

La struttura interna degli ordinamenti giuridici varia evidentemente secondo i caratteri dei gruppi che li hanno creati. Decisiva a tal riguardo è la distinzione dei gruppi in base alla loro dimensione. Particolarmente interessante dal primo punto di vista è la differenziazione degli ordinamenti giuridici in ordinamenti dei gruppi territoriali, dei gruppi di attività economica e dei gruppi mistico-estatici. In primo luogo, poiché gli ordinamenti giuridici

creati dai gruppi territoriali sono caratterizzati dalla territorialità, mentre quelli degli altri due tipi di gruppo sono caratterizzati dalla loro extra-territorialità, ne consegue che i primi tendono piuttosto alla rigidità e i secondi piuttosto all'elasticità, alla flessibilità e alla mobilità; ciò appare chiaramente dal fatto che la sfera dei soggetti sottoposti alla regolamentazione giuridica territoriale si può prevedere e stabilire in precedenza, mentre gli ordinamenti giuridici corrispondenti in particolare ai gruppi economici si impongono sovente in maniera impreveduta ad una sfera indeterminata di soggetti (come avviene, per esempio, nelle convenzioni collettive e negli accordi industriali).

In secondo luogo, nelle strutture del « diritto economico » e del « diritto mistico-estatico » (diritto canonico, per esempio), le credenze non giuridiche si riflettono più intensamente che non nelle strutture del diritto territoriale; ciò appare in particolare nel diritto canonico in cui si integrano con intensità elementi mistici e morali e in cui predomina, di conseguenza, il diritto della comunione. Nelle strutture del diritto economico, corrispondenti soprattutto ai gruppi di operai-produttori, si risente l'influenza dello sforzo comune, del lavoro collettivo, favorevoli alla preponderanza del diritto della comunità, mentre negli ordinamenti giuridici corrispondenti ai gruppi di consumatori, e ancor più ai gruppi di disoccupati, predomina piuttosto il diritto della massa. Poiché la comunità è la forma di socialità più favorevole alla validità del diritto, le strutture giuridiche corrispondenti ai gruppi di operai-produttori si affermano nella vita economica con maggior facilità e intensità di tutte le altre e prendono l'iniziativa nello sviluppo e nell'organizzazione del diritto economico in contrapposizione al diritto statale.

3. STRUTTURE DI DIRITTO UNITARIO, FEDERALE E CONFEDERALE

Negli ordinamenti giuridici unitario, federale e confederale, che condividono tutti i caratteri dei gruppi corrispondenti, la sintesi delle diverse specie di diritto non avviene nello stesso modo. Così, il diritto della comunione e quello della massa hanno una funzione soltanto nella struttura giuridica unitaria, mentre nelle strutture del diritto federale e confederale predomina necessariamente il diritto della comunità. Ma l'effetto favorevole all'effi-

cienza giuridica è annullato dal fatto che le strutture giuridiche federali e confederali sono particolarmente « formaliste » e possono essere riconosciute soltanto mediante procedure prestabilite, che negano o ammettono appena il diritto flessibile e intuitivo. Inoltre, questi tipi di ordinamenti giuridici si affermano su un piano più superficiale che non l'ordinamento giuridico unitario, il quale si basa contemporaneamente su *tutti* i metodi di riconoscimento, guadagnando così in intensità ciò che perde in precisione giuridica.

Alla luce di questi fattori contraddittori sarebbe dunque errato affermare, come ha fatto taluno (per esempio, Proudhon), che l'ordinamento federale e quello confederale contribuiscono a far trionfare e a rendere efficiente il diritto più di quanto non faccia l'ordinamento unitario. D'altra parte, se la combinazione dei gruppi di unione (vale a dire dotati di atteggiamento conciliativo) tende verso una struttura giuridica unitaria, la combinazione dei gruppi di divisione (aventi cioè un atteggiamento combattivo) tende piuttosto verso una struttura federale o confederale. Poiché i gruppi di divisione (classi, professioni, sindacati, ecc.) sono particolarmente diffusi nella sfera della attività economica, l'ordinamento del diritto economico si esprime con maggiore facilità in forme federali o confederali. Viceversa, i gruppi territoriali, essendo sempre gruppi di unione, tendono, unendosi, verso un ordinamento giuridico unitario. La struttura federale appare in questo caso più difficile e quella confederale del tutto eccezionale.

In sostanza si può affermare che l'ordinamento giuridico confederale è caratteristico dei gruppi di attività economica, l'ordinamento unitario è caratteristico dei gruppi territoriali mentre l'ordinamento federale, possibile per entrambi i tipi, trova meno ostacoli nella società economica.

4. ORDINAMENTI GIURIDICI DI DIVISIONE E DI UNIONE

Gli ordinamenti giuridici corrispondenti ai gruppi di divisione e ai gruppi di unione si differenziano tra loro secondo il grado di efficienza, connesso alla diversa complessità della sintesi dei tipi di diritto da essi prodotti. Infatti, l'ordinamento giuridico di una setta, di una classe sociale, di una professione, di un gruppo di produttori, ecc., rappresenta un equilibrio più semplificato e al tempo stesso più intenso nella sua azione dell'ordinamento giu-

ridico di una chiesa, di una impresa, di un'industria, di una società economica globale, ecc. Il « diritto di classe », il « diritto proletario », il « diritto borghese », il « diritto della classe media », ecc., paragonati all'ordinamento giuridico di un gruppo di unione, sono da questo punto di vista particolarmente caratteristici. Nella lotta, nel cozzo tra « diritto proletario » e « diritto borghese », non si ha soltanto un conflitto tra due ordinamenti giuridici diversi, che regolano la vita interna di ognuna di queste due classi, ma si ha un conflitto tra interpretazioni divergenti dei valori giuridici, degli aspetti della giustizia; ciò spiega la forza della convinzione collettiva, la maggior semplicità della sintesi unificatrice e la maggior efficacia di queste strutture giuridiche.

Al contrario, l'ordinamento giuridico dei gruppi di unione è basato su una sintesi complessa tutta pervasa di spirito di compromesso; la forza della convinzione si trova in questo caso singolarmente indebolita e con essa il grado di efficienza della struttura giuridica in questione. Ciò tuttavia non significa affatto che gli ordinamenti giuridici di divisione possiedano una validità maggiore degli ordinamenti giuridici di unione; poiché intervengono altri fattori che agiscono in senso contrario. Infatti i gruppi di unione acquistano facilmente una dimensione più ampia, integrando i gruppi di divisione ed equilibrandone i conflitti grazie al loro ordinamento giuridico sovrapposto; se poi questi gruppi di unione riescono a rappresentare un aspetto dell'interesse generale, la loro struttura giuridica acquista, sotto la forma del « diritto comune », un titolo di più per imporsi alle strutture giuridiche particolariste dei gruppi di divisione. Infine, non va dimenticato che i gruppi globali, i cui ordinamenti giuridici hanno il predominio su tutti gli altri, sono gruppi di unione, anzi i più ampi gruppi di questo tipo, cioè i gruppi in cui si realizza la socialità sovralfunzionale e il corrispondente ordinamento giuridico. L'efficienza reciproca degli ordinamenti giuridici dei gruppi di divisione e di quelli di unione dipende pertanto da una molteplicità di fattori variabili, uno dei quali è l'intensità, la quale non può quindi venir considerata come decisiva.

5. STRUTTURE DI DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Finora si è esaminata soltanto la tipologia giuridica dei gruppi particolari, parziali. Ma anche i gruppi globali danno vita ad un

loro specifico ordinamento giuridico. Si tratta in questo caso delle strutture giuridiche della nazione e della società internazionale, poiché l'umanità (in cui predominano forme di socialità passiva) si rivela sterile dal punto di vista giuridico. Gli ordinamenti giuridici nazionale e internazionale hanno in comune il fatto di essere caratterizzati dalla loro sovralfunzionalità. Ciò comporta in primo luogo che ognuno di essi può esprimersi soltanto in una pluralità di strutture giuridiche funzionali (nazionali e internazionali): per esempio, diritto politico, diritto economico, diritto ecclesiastico sia nazionale che internazionale. Ciò significa inoltre che gli ordinamenti giuridici della nazione e della società internazionale rimangono, per la loro struttura, allo stato spontaneo, effettuando le loro sintesi unificatrici nel campo del diritto non organizzato solo per mezzo di numerosi ordinamenti indipendenti di diritto organizzato (per esempio, la struttura giuridica organizzata della Lega delle Nazioni, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ecc.). Infine, gli ordinamenti giuridici nazionale ed internazionale sono giuridicamente superiori alle strutture parziali in essi integrate (per esempio, quello della nazione è superiore a quello dello Stato e della Società economica), decidono dei loro rapporti e dei loro conflitti, vale a dire della loro gerarchia o della loro equivalenza.

D'altra parte, poiché le strutture giuridiche nazionali e internazionali possiedono le caratteristiche di ordinamenti di unione, espresse in maniera particolarmente intensa, esse si prestano più di tutte le altre strutture giuridiche (per esempio, quella politica o quella economica) al riconoscimento mediante procedure flessibili e intuitive. Ecco perché la sintesi di diverse specie di diritto avviene nei casi in questione a vantaggio del diritto flessibile e di quello intuitivo più che non nelle altre strutture giuridiche. I riconoscimenti *ad hoc* e i riconoscimenti diretti intuitivi delle parti interessate, che intendono il fatto normativo della nazione o della società internazionale, svolgono qui una parte preponderante, sebbene intervengano pure la consuetudine, le convenzioni, la dottrina, il riconoscimento unilaterale e così via, che stabiliscono in precedenza l'ordinamento spontaneo del diritto nazionale e di quello internazionale. Rimane ancora da chiarire il problema della specificità degli ordinamenti giuridici nazionale ed internazionale, nonché quello dei loro rapporti.

Nella sintesi unificatrice che costituisce la struttura del diritto nazionale, il diritto della comunità svolge normalmente una

parte di primo piano, mentre nella struttura del diritto internazionale la funzione reciproca del diritto della massa e di quello della comunità è assai più instabile, con una innegabile tendenza generale al predominio del diritto della massa. E proprio quando l'ordinamento giuridico internazionale è dominato da questo diritto esso si dimostra meno efficace nella sua validità del diritto nazionale. Se si prendesse in considerazione soltanto la capacità di creare una struttura giuridica, si dovrebbe riconoscere la superiorità del diritto nazionale nei confronti di quello internazionale. Ma altri fattori, di cui si è già avuto occasione di parlare, intervengono in questo caso: accanto alla stabilità e alla misura dell'efficacia degli ordinamenti giuridici, intervengono pure, per quanto riguarda i loro rapporti dei fattori quali la loro dimensione e la misura della loro capacità di incarnare la giustizia e di rappresentare l'interesse generale. Da questo punto di vista, l'ordinamento giuridico internazionale è superiore a quello nazionale, le cui funzioni esso definisce e delimita. Tuttavia, poiché i fattori che stabiliscono la superiorità sono contraddittori e si limitano reciprocamente, tutto dipende dal loro equilibrio instabile: i rapporti tra il diritto nazionale e quello internazionale sono variabili e mutano in funzione della coesione della nazione o della società internazionale (cioè in funzione della misura del predominio nella loro struttura del diritto della comunità e del diritto della massa), poiché questi fattori diminuiscono o accrescono l'effetto della dimensione e delle qualità particolari della società internazionale. Tutto ciò che si può dire *a priori* è che nei casi di parità di efficacia tra l'ordinamento giuridico internazionale e quello nazionale, il primo sarebbe superiore.

Nel delineare come abbiamo fatto la tipologia giuridica dei gruppi (la quale del resto, come la classificazione dei gruppi, rimane e non può che rimanere sul piano di uno schematico programma di ricerche concrete alle quali si limita a fornire alcuni punti di appoggio), abbiamo cercato di dimostrare l'impossibilità di stabilire una gerarchia *a priori* dei diversi ordinamenti giuridici. Con l'unica eccezione del predominio degli ordinamenti globali sugli ordinamenti parziali, delle strutture del diritto comune su quelle del diritto particolaristico e degli ordinamenti permanenti su quelli temporanei, i rapporti tra i diversi ordinamenti giuridici appaiono essenzialmente variabili, ammettendo reciproci predomini o equivalenze solo in base ad una molteplicità di fattori contrastanti e dei loro instabili equilibri. In particolare, in con-

trasto con il pregiudizio radicato che attribuisce una posizione di supremazia al diritto statale, abbiamo dimostrato come le strutture del diritto economico e di quello canonico — per non parlare del diritto internazionale — possedano tutte le caratteristiche necessarie per far concorrenza, in circostanze concrete, all'ordinamento giuridico politico, nei confronti del quale esse possono affermarsi eguali o superiori.

Siffatta conclusione, che ci sembra imporsi dal punto di vista di un'analisi oggettiva dei tipi di gruppo, potrebbe tuttavia apparire in contraddizione flagrante con il « principio della sovranità », sul quale molti sociologi insistono talvolta ancor più di taluni giuristi, poiché per essi la sovranità si riconnette al problema dell'unità di tutta la realtà sociale. Pertanto, per chiarire i risultati della nostra analisi, ci pare opportuno riesaminare la questione dei rapporti fra i vari ordinamenti giuridici dal punto di vista della sovranità considerata come un elemento della realtà sociale.

SEZIONE III - LA « SOVRANITÀ » E I RAPPORTI DEI VARI ORDINAMENTI GIURIDICI CON L'ORDINAMENTO DELLO STATO

Se, da un punto di vista puramente sociologico, ci si attendesse all'interpretazione del principio della sovranità in quanto preponderanza, in ogni unità collettiva reale, dell'unità sulla molteplicità, delle tendenze centripete su quelle centrifughe, si dovrebbe riconoscere che ogni gruppo possiede una certa sovranità nei confronti delle forme di socialità che lo costituiscono. Infatti, il gruppo in quanto realtà non può esistere senza affermarsi come un tutto irriducibile ai suoi elementi costitutivi, al di sopra dei quali fa prevalere l'unità e la coesione che gli sono proprie. Così pure, si dovrebbe riconoscere in questo senso che i gruppi globali sono sovrani nei confronti dei gruppi parziali in essi integrati. Ciò porterebbe a riconoscere che ogni ordinamento giuridico è sovrano nei confronti delle specie giuridiche che esso sintetizza, che gli ordinamenti giuridici multifunzionali sono sovrani nei confronti degli ordinamenti giuridici unifunzionali, e infine che gli ordinamenti giuridici sovralfunzionali (quelli cioè della nazione e della società internazionale) sono sovrani nei con-

fronti di tutti gli altri (per esempio, dello Stato, della società economica, ecc.).

Queste semplici constatazioni sarebbero sufficienti a stabilire una distinzione tra potere e sovranità e a distinguere nell'ambito di quest'ultima la sovranità *relativa* da quella *assoluta*. Infatti, la sovranità così concepita non si identifica con il potere ma ne è semplicemente una qualificazione. Generalmente parlando, il potere sociale è la manifestazione dell'irriducibilità del tutto nei confronti dei suoi elementi costitutivi. Ora, la sua prima espressione si riferisce non già ai gruppi bensì alle diverse forme di socialità per interpenetrazione e fusione parziale, cioè a dire, alla massa, alla comunità e alla comunione, le quali esercitano un potere sui loro membri in relazione ai diversi gradi di pressione che questi ultimi subiscono. Questo potere, o meglio questi poteri, non possono venir qualificati sul piano microsociologico come « sovrani » per la duplice ragione che nella socialità spontanea, data la « reciprocità delle prospettive »², non si può parlare di un predominio del tutto sui partecipanti, e che la socialità organizzata non possiede in se stessa alcun primato sulla socialità spontanea.

La sovranità, come qualità particolare del potere, compare dunque soltanto quando si passa dal piano microsociologico a quello macrosociologico. Si è visto come tale sovranità dei gruppi vari di intensità, poiché ogni sovranità che non sia quella delle società globali non può essere che una sovranità relativa. Di conseguenza solo i gruppi sovralfunzionali, quali la nazione e la società internazionale, possono possedere la sovranità assoluta.

Il potere sociale di un gruppo relativamente o assolutamente sovrano è soltanto una funzione dell'ordinamento giuridico del gruppo, e più precisamente della struttura del suo diritto sociale, nella misura in cui tale potere si basa sul diritto e non su credenze mistico-religiose (potere carismatico). Si può dire perciò che normalmente la sovranità di ogni potere sociale è una sovranità giuridica, sovranità cioè di un ordinamento sulle varie specie del diritto sociale fra le quali esso stabilisce un equilibrio, e sovranità di un ordinamento giuridico che si impone ad altri ordinamenti. Pertanto attraverso all'analisi sociologica si giunge alla conclusione che il problema fondamentale della sovranità è quello

² Cfr. il mio articolo *Masses, Community, Communion*, in « *Philosophical Review* », agosto 1941 e i miei *Essais de sociologie* cit.

della *sovranità giuridica*, e che tale sovranità giuridica, intesa in senso superlativo, appartiene sempre soltanto ai gruppi globali sovralfunzionali. Così inteso, il principio della sovranità non fa che confermare la nostra conclusione circa l'impossibilità di stabilire una gerarchia *a priori* tra l'ordinamento giuridico politico e l'ordinamento giuridico economico. I loro rapporti essenzialmente variabili sono precisamente regolati dall'ordinamento giuridico sovrano della nazione e da quello della società internazionale, i quali soli, possedendo la sovranità giuridica assoluta, possono stabilire secondo i momenti sia il predominio, sia l'equivalenza di ognuno degli ordinamenti giuridici funzionali e parziali in essi compresi.

Tuttavia, il problema appare complicato dal fatto che il principio della sovranità è stato elaborato proprio nell'epoca storica in cui l'ordinamento giuridico delle società globali attribuiva una netta superiorità all'ordine statale. Era l'epoca della formazione dello Stato territoriale moderno, in lotta su due fronti contro organismi che, senza essere gruppi territoriali, rivendicavano un carattere statale: la Chiesa e il Sacro Romano Impero all'esterno, il feudalismo all'interno. Lo Stato territoriale, nell'affermare la propria sovranità, difendeva soprattutto il proprio monopolio della costrizione incondizionata, vale a dire la propria indipendenza esterna da ogni organismo che accampasse carattere statale, e la propria supremazia interna nei confronti di ogni gruppo che avanzasse anch'esso la pretesa di disporre di una costrizione incondizionata. Il monopolio di tale costrizione, che è un carattere distintivo dello Stato e che potremmo definire, secondo una terminologia ormai consacrata, *sovranità politica*, non implica affatto di per se stesso la *sovranità giuridica*, che è qualcosa di affatto diverso.

Infatti, il monopolio della costrizione incondizionata dello Stato venne e viene sempre esercitato entro i limiti della competenza giuridica sua propria, competenza sempre dipendente dall'ordinamento giuridico della società globale sovralfunzionale che modifica continuamente le competenze dello Stato e degli altri gruppi funzionali, talvolta accrescendole talaltra diminuendole. Queste società globali, pur essendo esse sole giuridicamente sovrane, non dispongono affatto della costrizione incondizionata.

La tendenza ad attribuire allo Stato sia la sovranità politica che quella giuridica (competenza delle competenze) è semplicemente il risultato di un'illusione ottica dovuta alla simultaneità

storica dell'estensione delle competenze dello Stato derivantegli dall'ordinamento giuridico delle società globali, che appunto attribuiscono tali competenze allo Stato, nonché dal fatto accidentale della superiorità relativa del diritto politico in una data epoca; ma tale superiorità non aveva nulla di definitivo. Dall'affermazione del carattere specifico dello Stato come insieme di gruppi territoriali aventi il monopolio della costrizione incondizionata non derivava affatto la sua preminenza giuridica, che era unicamente un fatto storico accidentale.

Lo stesso errore si verificò in senso inverso all'inizio del secolo XX, allorché taluni giuristi, osservando la tendenza a limitare maggiormente le competenze giuridiche dello Stato (da parte degli organismi internazionali e sindacali), si affrettarono a proclamare che « il principio della sovranità era morto ». Essi non si accorgevano che il rovesciamento della posizione di preminenza tra i diversi ordinamenti giuridici altro non era che la conferma della sovranità giuridica, poiché il monopolio della costrizione incondizionata da parte dello Stato, esercitato entro i limiti variabili delle sue competenze, non dipende affatto da esso.

In sostanza, si può concludere che il principio della sovranità, pur essendo indispensabile sia dal punto di vista sociologico-giuridico dell'unificazione dei contrastanti ordinamenti giuridici, sia dal punto di vista politico della specificità dello Stato, non implica alcuna gerarchia prestabilita dei gruppi e dei corrispondenti ordinamenti giuridici; ma lascia, al contrario, la porta aperta a continui rovesciamenti e variazioni nei loro rapporti.

Si potrebbe tuttavia obiettare che siffatte considerazioni riguardano soltanto la sovranità giuridica diffusa, non organizzata, ed ignorano il problema della sovranità giuridica concentrata in un organo capace di esprimerla in maniera consapevole e meditata. Ogni società sufficientemente sviluppata non sarebbe forse caratterizzata da siffatto concentrazione ed organizzazione della sovranità giuridica? A ciò si può replicare che questo problema si pone effettivamente soltanto quando le strutture giuridiche politiche ed economiche vengono riconosciute come giuridicamente equivalenti dagli ordinamenti sottostanti della nazione e della società internazionale; allora, per formulare ed esprimere la sovranità giuridica, si impone la necessità di organizzazioni giurisdizionali arbitrali, di una sorta di tribunale supremo, competente ad interpretare lo spontaneo diritto sovrano della nazione e della società internazionale. Al contrario, nelle epoche in cui

gli ordinamenti giuridici delle società globali attribuiscono una preminenza giuridica ad uno dei gruppi parziali (per esempio, alla Chiesa nel Medioevo, allo Stato nei secoli XVI-XIX), sono questi gruppi parziali che si erigono ad organi competenti ad interpretare e a rappresentare la sovranità giuridica; il che tuttavia non significa affatto che questa sovranità possa esser loro attribuita, poiché in ogni modo la vera sovranità giuridica rimane diffusa in seno alle società globali sovrafunzionali.

Persino in epoche in cui gli ordinamenti giuridici sovrani della nazione e della società internazionale attribuiscono una preminenza giuridica allo Stato, i suoi rapporti con i diversi ordinamenti giuridici non statuali possono assumere forme diverse.

Da questo punto di vista si possono distinguere quattro diversi tipi di ordinamenti giuridici sociali, che completano la tipologia giuridica dei gruppi da noi delineata nella seconda sezione del presente capitolo.

1. *Ordinamenti del diritto sociale puro ed indipendente*, superiori o equivalenti in caso di conflitto all'ordinamento giuridico dello Stato, quali il diritto nazionale sovrafunzionale, il diritto internazionale, il diritto della Chiesa Romana (ecclesiastico o canonico) e di altre Chiese in regime di separazione dallo Stato, e infine il diritto economico, in regime di economia organizzata autonomamente che lo trasforma da diritto particolare in un diritto comune.

2. *Ordinamenti del diritto sociale puro, ma sottoposto alla tutela statale*, vale a dire che non dispongono di costrizione incondizionata e autonoma, ma in caso di conflitto devono inchinarsi e sottoporsi all'ordinamento giuridico dello Stato. Esteriormente ciò si esprime con la classificazione di siffatti ordinamenti nel campo del « diritto privato », dato che la stessa distinzione tra diritto pubblico e diritto privato dipende, come abbiamo visto, dalle decisioni variabili dello Stato. Tale è il caso oggi degli ordinamenti giuridici dei gruppi di parentela, di attività non lucrativa, e persino della maggior parte dei gruppi di attività economica, che nel regime odierno si affermano come particolaristi. Tali ordinamenti sono innumerevoli.

3. *Ordinamenti del diritto sociale autonomo, ma annesso dallo Stato*, cioè ordinamenti posti al servizio dello Stato, sia mediante incorporazione in quest'ultimo in qualità di « servizi pubblici decentrati », sia mediante semplice innalzamento alla

sfera privilegiata del diritto pubblico. Nei casi in cui l'annessione in questione riguarda dei gruppi territoriali di portata limitata (municipalità, comuni, consigli provinciali e regionali, ecc.), vale a dire, le strutture giuridiche dell'autogoverno locale o delle associazioni di proprietari del suolo (come i detentori delle rive di un corso d'acqua, i proprietari di miniere, ecc.), l'annessione colpisce meno, dato che lo Stato è un blocco di gruppi territoriali. Lo stesso decentramento degli organi dello Stato che svolgono funzioni puramente tecniche (istituti di insegnamento, trasporti, poste e telegrafi, ospedali, ecc.) si effettua del pari sotto forma di ordinamenti giuridici autonomi annessi dallo Stato. Maggior perplessità destano i casi di annessione da parte dello Stato di gruppi di attività economica (per esempio, i sindacati professionali), di gruppi non lucrativi (casse di assicurazione e di assistenza), e infine, in regime cesaro-papista, di gruppi mistico-estatici, poiché tutti questi gruppi hanno un carattere non territoriale e non rientrano nell'ingranaggio dello Stato (blocco di gruppi territoriali) se non in virtù della loro soggezione alla costrizione incondizionata di cui lo Stato ha il monopolio. Negli Stati totalitari, il regime dei sindacati forzati e obbligatori, imposti agli interessati dall'esterno e allo scopo di dominarli, è particolarmente caratteristico da questo punto di vista.

4. *Ordinamenti del diritto sociale condensato in diritto dello Stato democratico* di cui conosciamo già le caratteristiche.

È evidente che ognuno di questi ordinamenti, come tutti quelli precedentemente individuati in funzione dei diversi tipi di gruppo, rappresenta un equilibrio instabile di diverse specie di diritto, in particolare del diritto della massa, della comunità e della comunione. Non meno chiaro appare che, secondo le circostanze storiche concrete e le variazioni degli ordinamenti giuridici sovrani della nazione e della società internazionale, le strutture giuridiche sottoposte alla tutela o annesse dallo Stato tendono ora verso un ordinamento puro e indipendente del diritto sociale, ora in direzione contraria, verso un ordinamento giuridico statale. Sono queste tendenze degli ordinamenti giuridici intermedi a rendere evidente ora la preminenza del gruppo domestico-politico, ora quella dello Stato, ora quella della società economica, ora, infine, la parità giuridica di molti di questi gruppi. Ma qui la nostra analisi si trova di fronte ad un nuovo problema: quello della tipologia giuridica delle società globali.